Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexiesTUB.

Chiede dunque il rimborso dei costi tutti connessi al contratto in contesa, oltre interessi e spese legali.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- in via preliminare, sono stati rimborsati al ricorrente tutti gli oneri sanciti dalla normativa italiana e dal costante orientamento dell'ABF;

- la sentenza *Lexitor* non è applicabile al caso di specie, non potendo trovare applicazione nei rapporti tra i privati;

- è manifestamente infondata la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, come si evince dalla Sezione. 2 del modulo Secci; il paragrafo 4 del modulo Secci, richiamato da parte ricorrente, deve ritenersi riferibile esclusivamente ad altri oneri recurring;

- inoltre, l'intermediario ha restituito tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono gli unici non maturati e sono stati correttamente indicati in conteggio estintivo in Euro 3.972,88, corrispondenti alle 72 rate residue;

- nessun costo *up front* può essere oggetto di rimborso, in quanto afferente alla fase preliminare del contratto di finanziamento;

- la natura *up front* delle commissioni della mandataria e la provvigione dell'intermediario del credito appare chiara dalle attività corrispondenti precisate nel contratto;

- in particolare, la provvigione dell'intermediario, è stata oggetto di fatturazione da parte di terzi;

- con riguardo agli oneri assicurativi, si rileva che la compagnia assicurativa ha già provveduto al rimborso a favore del ricorrente di un importo pari ad Euro 1.166,19, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente;

- con riferimento alle spese di assistenza tecnica sostenute, non possono essere oggetto di restituzione, non avendo parte ricorrente dimostrato di aver sostenuto a tale fine alcun costo.

In conclusione chiede quindi il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato repliche.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento agosto 2018, in corrispondenza della rata n. 48 /n. 120 rate, sulla base di conforme conteggio estintivo; in atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Orbene, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere up front, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo up front e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Ancora con specifico riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al *criterio pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al medesimo.

Con specifico riguardo al premio assicurativo, il Collegio rileva che:

1. Consta in atti la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione del ricorrente in data 9.7.2014 per l'avvenuto ritiro del fascicolo informativo.

2. Il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione del cliente ma dalla stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (agg.to al 30 marzo 2013) compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata.

La compagnia assicurativa ha già provveduto al rimborso a favore del ricorrente di un importo pari ad Euro 1.166,19, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione. Parte resistente produce la seguente evidenza contabile del ristoro.

Per quanto concerne la richiesta degli Interessi corrispettivi non maturati calcolati con il criterio di calcolo *pro rata temporis*, è orientamento condiviso dai Collegi quello secondo cui, in caso di ambiguità della clausola relativa si applica il criterio *pro rata temporis*, anche per la restituzione della quota di interessi (per quanto ovviamente, in caso di specifica domanda del ricorrente) ai sensi dell'art. 1370 c.c., e più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d. lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo Secci allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Sulla scorta di quanto sopra e premessa la qualificazione delle voci di costo in conformità con gli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, il rimborso a favore del ricorrente va calcolato come segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,52%					
commissioni mandataria per il perfezionamento				962,40 €	Up front	370,73 €		370,73 €
commissioni intermediario del credito				2.285,70 €	Up front	880,49 €		880,49 €
Interessi non maturati				10.312,79 €	Recurring	6.187,67 €	3.972,88 €	2.214,79 €
Oneri assicurativi (criterio contrattuale)				2.758,71 €	Recurring	1.166,19 €	1.166,19 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					**3.466,01 €**

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 3.466,00, giusta arrotondamento previsto dalle vigenti disposizioni ABF, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Le spese di assistenza tecnica sostenute non costituiscono un pregiudizio suscettibile di ristoro, per quanto prima esposto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 3.466,00 (tremilaquattrocentosessantasei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI